

REGOLAMENTO (CEE) N. 3087/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2083/80 recante modalità d'applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2083/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2777/88⁽⁴⁾, deve essere integrato a seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1360/78 dal regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio, che risulta del pari necessario, in base all'esperienza acquisita nell'attuazione di quest'azione comune, adeguare alcune di tali modalità, per consentirne un'applicazione più efficace;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88⁽⁶⁾, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, una nomenclatura combinata delle merci; che è quindi d'uopo formulare le designazioni delle merci ed i codici tariffari contenuti nel regolamento (CEE) n. 2083/80 in base ai termini della nomenclatura combinata;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1:

i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

« Nelle regioni amministrative dell'Italia, in cui la produzione media è inferiore al volume minimo di produzione annua o al fatturato fissati in allegato, il

volume minimo di produzione e il numero minimo di produttori che le associazioni di produttori devono rappresentare sono ridotti del 50 % »;

ii) nell'ultimo comma i termini « secondo comma » sono sostituiti dai termini « terzo comma ».

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 3*

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1360/78, e senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2, le unioni devono rappresentare un volume di produzione e un fatturato:

- pari almeno a tre volte la dimensione minima prevista per le associazioni della regione in cui si trova la loro sede statutaria,
- non inferiore al 5 % della produzione nazionale oppure, nel caso della Francia, al 5 %
 - della produzione delle regioni metropolitane di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78,
 - della produzione di ogni dipartimento d'oltremare.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:

a) per quanto concerne l'Italia, le unioni devono essere composte almeno da cinque associazioni riconosciute di produttori, che operino in cinque regioni amministrative diverse; tale numero è tuttavia portato a:

- dieci associazioni riconosciute che operino in cinque regioni amministrative diverse per il settore dell'oleicoltura,
- quattro associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative diverse, per i settori della frutta tropicale, delle piante medicinali e del riso,
- tre associazioni riconosciute che operino in due regioni amministrative per il settore delle carni di bufalo;

b) per quanto concerne la Francia, le unioni devono essere composte da almeno cinque associazioni riconosciute di produttori che operino in due dipartimenti diversi. Per il settore dell'olio d'oliva, le unioni devono rappresentare almeno 1 000 t e 5 000 produttori; per il settore del vino da tavola e del mosto le unioni devono rappresentare almeno tre associazioni riconosciute e 600 produttori;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 5. 8. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.